

nuovo termine che egli consegnerà la merce. La somma che era inscritta nel nuovo atto doveva comprendere il prezzo antico, più il riporto.

Non bisogna è vero confondere il fenomeno generale della speculazione con quello particolare che s'inclde sotto il nome di « borsa. » Questa è una fattispecie di quella: tale però che racchiude in sè stessa tutti i caratteri tipici della speculazione nelle sue forme più diverse. Ed è come tale il prodotto di una secolare selezione di forme e d'una evoluzione di istituti, come abbiamo di già notato più sopra (cfr. § 7, *et passim*). È per una serie di anelli che si giunge alle borse nel loro significato attuale. <sup>(1)</sup> L'evoluzione è inoltre tutt'altro che compiuta; specialmente per

(1) I documenti che attestano di questa evoluzione sono così numerosi che basta accennare a qualcuno di essi, non tanto per la sua importanza storiografica quanto per il suo significato simbolico e semiologico. Così un'ordinanza di Carlo il Bello, data a Poissy nel dicembre 1325, dimostra che il contratto di cambio era penetrato in Francia da molto tempo: « Charles...., comme nous soyons suffisamment informé (*sic*) que par l'espace de deux cents ans et environ, toute manière de change et d'orfèvrerie demeurent en la ville de Rouen, ont accoutumé à demourer et tous leurs ouvreurs (ouvriers) de change et d'orfèvrerie, en la rue de Cornoisserie à Rouen, et non ailleurs,..... etc. » Carlo IV (il Bello) era figlio di Filippo il Bello, già da noi citato. Si aggiunga che è in un'ordinanza di Filippo il Bello, data a Parigi nel febbraio 1304, che si determinava il luogo dove doveva farsi *le Change*. Ecco i termini di questa ordinanza, interessante perchè offre la traccia più antica che ci sia stata conservata dell'origine d'una riunione abituale, o Borsa dei mercanti, di Parigi:

« Philippus, Dei gratia Francorum Rex, notum facimus quod nos,..... cambii parisiensis..... statum et usum in melius ordinare studentes, duximus ordinandum: quod cambium parisiense erit et tenebitur supra nostrum magnum pontem, solummodo a parte Graviae (*la Grève*), inter ecclesiam sancti Leufredi et maiorem archiam sive defectum ipsius pontis, prout hactenus, ante corruptionem pontis ejusdem quondam lapidei, extitit consuetum. Item quod nulli omnino liceat alibi quam in loco illo cambiare seu cambium tenere Parisiis aut infra banleniam. (*La Banlieue*). Quod si contra hujusmodi ordinationem nostras secus factum contigat in posterum reperiri, pecunia seu res illa quae alibi quam in loco ad hoc per nos ordinato cambiati fuit, vel ad cambiandum fuit ordinata, nobis cedet penitus in commissum. » DULAURE, *Histoire de Paris*.